

ALLEGATO "D" REP.116045 RACC.37415
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

È costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la “Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso”. La Fondazione è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.

Articolo 2

Sede Legale e durata

La Fondazione ha sede legale in Treviso, via Roma n. 20, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà nei trenta giorni successivi al conseguente deposito presso l’Autorità di controllo del relativo verbale. Il trasferimento di indirizzo acquisterà efficacia verso i terzi solo dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, potrà istituire, nell’ambito del territorio della Regione del Veneto, sedi staccate determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

La Fondazione è duratura a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 3

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici.

La Fondazione, sia su diretta indicazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso sia per propria decisione, ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, iniziative scientifiche, culturali, di servizio e ricreative a favore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare della Provincia di Treviso, dei loro collaboratori e dipendenti, nonché di promuovere all’esterno l’attività, l’immagine ed il ruolo sociale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Essa ha inoltre lo scopo di acquisire, elaborare e divulgare informazioni in materia economico-giuridica, amministrativa e fiscale, al fine di coadiuvare l’attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non solo.

La Fondazione può, pertanto, per il raggiungimento dei suoi fini, promuovere varie attività, in particolare:

- organizzare in qualsiasi modo e forma, sia direttamente che indirettamente, eventi formativi destinati agli iscritti all’Ordine stesso, nonché ai loro collaboratori e dipendenti;
- organizzare in qualsiasi modo e forma, sia direttamente che indirettamente, eventi formativi e divulgativi destinati a favorire l’immagine e la figura del Commercialisti e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare quali interlocutori preferenziali delle Istituzioni e dei referenti economici del territorio;
- organizzare e seguire, secondo le linee guida ed il coordinamento del

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, anche in accordo ed in collaborazione con altre Istituzioni o altri Ordini Professionali, commissioni e gruppi di studio, per i quali dovrà stabilire modalità di partecipazione da parte degli aderenti, regole operative e risultati da raggiungere;

- acquisire ed elaborare dati, realizzare schede informative o altro materiale su argomenti specifici e conservare i dati acquisiti mediante gestione di banche-dati;
- distribuire a mezzo tabulati, terminali o qualsiasi altro metodo le informazioni e i dati assunti;
- valutare, ricercare e sottoscrivere convenzioni di ogni genere con qualsiasi società, ente o associazione, e ciò al fine di agevolare l'attività di tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, dei loro collaboratori e dipendenti e di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ordine e della Fondazione stessa;
- promuovere eventi aggregativi tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso ed anche con altri Ordini e/o Associazioni di categoria;
- acquistare, alienare e permutare beni, anche immateriali, idonei allo scopo ovvero acquisire la disponibilità degli stessi da terzi, utilizzando qualsiasi forma contrattuale;
- assumere personale dipendente e stipulare accordi con collaboratori non dipendenti;
- compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie necessarie od opportune per il perseguimento degli scopi anzidetti.

La Fondazione potrà perseguire il raggiungimento dei predetti scopi anche attraverso la partecipazione ad associazioni, consorzi ed enti in genere non aventi fini di lucro.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che – direttamente od indirettamente – il Consiglio di Amministrazione riterrà utile od opportuna per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione opererà in prevalenza nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso e, comunque, nell'ambito della Regione del Veneto.

Articolo 4 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio e dai beni conferiti al momento della trasformazione dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato A della D.G.R. Veneto n. 134 del 14 febbraio 2017, come risulta dall'atto di trasformazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche e giuridiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le

finalità previste nell'articolo 3;

- dagli utili, comunque denominati, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge. L'ente è obbligato ad impiegare gli utili per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 5

Entrate

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori e comunque di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- attività di pubblicità e sponsorizzazione comunque funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 3;
- raccolte di fondi;
- proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.

La Fondazione dovrà tenere una distinta contabilità nell'ipotesi in cui dovesse conseguire proventi da attività produttive di reddito imponibile ai fini fiscali.

Articolo 6

Fondatori e Sostenitori

Fondatore della Fondazione è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi obbligatori della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Contabile

Sono organi facoltativi della Fondazione:

- il Segretario;
- il Tesoriere.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Almeno uno di essi deve essere scelto tra i componenti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni e comunque per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta, contemporaneamente, la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale *prorogatio* dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso il

quale, nella sua prima riunione dovrà provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili in qualsiasi momento, anche senza giusta causa e senza diritto a risarcimento alcuno degli eventuali danni, da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e, se lo ritiene, un Segretario ed un Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione e le due cariche possono cumularsi in un'unica persona.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione a svolgere i suoi compiti, permanendo comunque quale componente del Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere richiesta immediatamente e senza ritardo la convocazione del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Fondazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione decaduto.

Articolo 9

Rimborsi spese e compensi

Le cariche di cui agli articoli 7 e 8 sono gratuite.

Ai Consiglieri di Amministrazione ed a tutti gli altri organi della Fondazione spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Articolo 10

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa, ed entro il mese di novembre antecedente il bilancio di previsione dell'anno successivo, provvedendo ad esporli presso la bacheca della sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui si tiene l'assemblea generale per l'approvazione dei conti prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- b) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) predispone ed approva i regolamenti;
- d) delibera sull'accettazione delle eredità, dei legati, delle elargizioni e delle donazioni, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera i programmi della Fondazione;
- f) delibera sulla possibilità di avvalersi di un Comitato Scientifico e/o di una o

più Commissioni, provvedendo alla loro regolamentazione e nominandone i componenti ed il Presidente. Questi ultimi opereranno a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Il Comitato Scientifico avrà esclusivamente funzioni consultive e propositive nelle materie di interesse della categoria e potrà esprimere pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti; le Commissioni avranno le funzioni previste dal relativo regolamento;

g) delibera sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

h) delibera le modifiche dello statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

j) delibera sull'istituzione di sedi distaccate o di luoghi diversi dalla sede legale della Fondazione, nell'ambito del territorio della Regione del Veneto, nei quali la Fondazione medesima può svolgere le proprie attività, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Articolo 11

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, che ne sia fatta richiesta da due o più dei suoi membri o dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in merito all'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche tramite fax od e-mail, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso minor termine indicato nel testo della decisione.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza ovvero in audio-videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 12

Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta; nei casi di urgenza può esercitare, limitatamente all'ordinaria dell'amministrazione, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti ai sensi di questo articolo.

Articolo 13

Revisione legale

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso dovrà nominare un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui affidare il controllo legale dei conti della Fondazione.

Il Revisore effettua altresì il controllo sulla gestione finanziaria, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la consistenza di cassa, almeno trimestralmente, redigendo appositi verbali ed esprime altresì, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo annuale.

Il Revisore unico durerà in carica per 3 esercizi, sarà rinominabile e potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore cessa dal suo incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni o risoluzione consensuale;

c) impossibilità per qualsiasi causa a svolgere l'incarico anche ai sensi dell'art. 2399 c.c.;

d) mancato adempimento dei doveri previsti dalla sua funzione.

L'Organo che lo nomina provvederà alla sua sostituzione e alla valutazione della sussistenza delle cause di impossibilità ed inadempienza di cui ai punti c) e d).

L'incarico sarà assunto a titolo gratuito.

Articolo 14

Segretario e Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione nomina, se lo ritiene opportuno, il Segretario ed il Tesoriere che devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario gestisce la corrispondenza ordinaria, i rapporti contrattuali con il personale dipendente della Fondazione, con i collaboratori e con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

Il Tesoriere assicura la corretta e trasparente gestione delle risorse della Fondazione. In particolare il Tesoriere è competente per:

- a) la gestione della Cassa della Fondazione;
- b) la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;
- c) il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
- d) la predisposizione del progetto del bilancio di ogni anno solare e del bilancio di previsione;
- e) la conservazione e la cura dei libri contabili e gli adempimenti degli obblighi di natura fiscale e contributiva.

In caso di mancata nomina del Tesoriere, le relative funzioni saranno svolte da un Consigliere all'uopo appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Esercizio finanziario e scritture contabili

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione tiene:

- 1) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro delle verifiche del Revisore contabile.

Detti libri sono conservati presso la sede della Fondazione.

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili e non, che si rendano necessari per la propria attività. Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Articolo 16

Regolamenti

La Fondazione potrà dotarsi di regolamenti per il funzionamento della propria attività, dei propri organi o di eventuali comitati scientifici o di altra natura di cui intenda dotarsi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

In ipotesi di scioglimento od estinzione, per qualsiasi motivo, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

In tal caso patrimonio della Fondazione verrà destinato a Enti aventi oggetto affine a quello della Fondazione, per iniziative da destinarsi a favore della categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non esplicitamente regolamentato da questo statuto, si fa espresso rinvio alle norme in materia di fondazioni, previste dal vigente Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

F.to Paola COLLATUZZO

F.to Maurizio BIANCONI